

Codice A1813A

D.D. 9 maggio 2016, n. 1066

Autorizzazione preventiva in zona sismica 4 ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001 e dei paragrafi 2.4 e 3.2.1 lettera a) dell'Allegato A della D.G.R. n. 65-7656 del 21/05/2014. Progetto: Realizzazione della nuova manica per l'adeguamento alle esigenze didattiche della scuola primaria Anna Frank e miglioramento sismico della palestra, sita in Comune di Leini', Piazza Madonnina n. 1. Committente: Comune di Leini'.

Con Deliberazione n. 4-3084 del 12/12/2011 la Giunta regionale ha recepito la nuova classificazione sismica individuata con D.G.R. n° 11-13058 del 19/01/2010 e ha approvato le procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico, aggiornando quanto in vigore a seguito delle precedenti classificazioni del 1982 e del 2003 e con successiva Deliberazione n. 7-3340 del 3/02/2012 ha apportato alcune modifiche e integrazioni alle procedure stesse.

Con Deliberazione n. 65-7656 del 21/05/2014 la Giunta regionale ha individuato l'ufficio tecnico regionale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ha apportato ulteriori modifiche e integrazioni alle procedure attuative, precedentemente approvate, di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico.

Le procedure attuative al par. 3.2.1 lettera a) dell'allegato A della D.G.R. 65-7656 del 21/05/2014 prevedono, tra l'altro, che alcune tipologie di opere e di interventi, ivi compresi quelli relativi alle varianti sostanziali, sono sottoposte a denuncia ed autorizzazione prima dell'inizio dei lavori ai sensi degli art. 93 e 94 del D.P.R. 380/2001.

La medesima D.G.R. individua, tra l'altro, gli uffici regionali territorialmente competenti alla ricezione delle denunce ed al rilascio dei provvedimenti autorizzativi.

In data 09/02/2016 è stata ricevuta dal Settore tecnico regionale – Area Metropolitana di Torino, la denuncia con richiesta di autorizzazione preventiva del Comune di Leini ai sensi degli artt. 93 e 94 del D.P.R. 380/2001, registrata al prot. n. 5895/A1813A, con allegato il progetto strutturale relativo ai lavori di realizzazione della nuova manica per l'adeguamento alle esigenze didattiche della scuola primaria Anna Frank e miglioramento sismico della palestra, sita in Comune di Leini, Piazza Madonnina n. 1, ricadente in zona sismica 4.

L'intervento rientra tra quelli indicati al punto 2.1 lettera a) dell'allegato 1 della D.G.R. 65-7656 del 21/05/2014 e pertanto è sottoposto a denuncia ed autorizzazione preventiva ai sensi degli articoli 93 e 94 del D.P.R. 380/2001.

Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione preventiva è stato avviato in data 09/02/2016 come comunicato al Comune di Leini dal Settore scrivente con nota prot. n. 6515/A1813A del 11/02/2016, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e dell'art. 15 della L.R. 14/2014.

In corso d'istruttoria sono state richieste alla committenza integrazioni tecniche con nota del Settore scrivente prot. n. 12207/A1813A del 16/03/2016; la documentazione integrativa trasmessa dal Comune di Leini é pervenuta in data 14/04/2016, prot. n. 17212/A1813A.

Ulteriori precisazioni alla documentazione integrativa sono state comunicate dal progettista delle strutture con PEC registrata al protocollo di questo Settore in data 04/05/2016 con il n. 20136/A1813A.

Le opere strutturali in progetto consistono nella realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica a due piani fuori terra con dimensioni planimetriche massime 11,00 m x 34,70 m ed altezza 6,80 m, separato dalla costruzione esistente mediante un giunto sismico. La struttura portante della nuova manica dell'edificio scolastico sarà costituita principalmente da:

- fondazione a platea in calcestruzzo cementizio armato di spessore cm 25;
- strutture verticali in legno realizzate con pareti XLAM di spessore 10 cm a 5 strati;
- solaio e copertura realizzati con travi in legno lamellare classe GL 28h e tavolati in legno;

- scala esterna in carpenteria metallica e fondazione in cemento armato.

Il progetto strutturale prevede, inoltre, il miglioramento sismico della palestra esistente con struttura portante in cemento armato prefabbricato, da realizzare mediante l'inserimento di connettori in acciaio nei nodi trave –pilastro e mediante la realizzazione di controventi di falda con funi in acciaio.

A conclusione del controllo della documentazione progettuale presentata, fermo restando la responsabilità professionale del progettista delle strutture, il Settore tecnico regionale - Area Metropolitana di Torino ha verificato che, in ordine agli aspetti che riguardano il rispetto della normativa tecnica sulle costruzioni in zona sismica, gli elaborati tecnici del progetto strutturale sono sostanzialmente completi e conformi ai principi generali della normativa tecnica vigente (D.M. 14/01/2008 e Circ. C.S. LL.PP. n. 617 del 02/02/2009).

Premesso quanto sopra

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale);

DETERMINA

- di dare atto, per le motivazioni di cui in premessa, che in ordine agli aspetti che riguardano il rispetto della normativa sulle costruzioni in zona sismica, fermo restando la responsabilità professionale del progettista delle strutture, gli elaborati tecnici del progetto strutturale in argomento sono sostanzialmente completi e conformi ai principi generali della Normativa Tecnica vigente (D.M. 14/01/2008 e Circ. C.S. LL.PP. n. 617 del 02/02/2009);

- di autorizzare, esclusivamente ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001, il Comune di Leinì, all'esecuzione delle opere strutturali indicate nel progetto esaminato, i cui elaborati si restituiscono in duplice copia al medesimo Ente richiedente vistati da questo Settore;

- di dare atto che competono al direttore dei lavori delle strutture le verifiche inerenti la corretta esecuzione delle opere strutturali in conformità al progetto autorizzato.

La violazione degli obblighi stabiliti dalla presente determinazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza ovvero di ricorso straordinario al capo dello stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza dell'atto.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del d.lgs. 33/2013.

Il Dirigente
Adriano Bellone